



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI

Visto l'articolo 143, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, che prevede il conseguimento dell'autorizzazione generale per l'istallazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici;

Visto l'allegato n.26 al codice delle comunicazioni elettroniche, recante “*Adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attività radioamatoriale*”, come sostituito dall'allegato al decreto 1° marzo 2021 del Ministro dello sviluppo economico;

Visti, gli articoli 6 e 7 del suddetto allegato n.26, che prevedono, tra l'altro, l'assegnazione del nominativo di cui all'articolo 139 del codice delle comunicazioni elettroniche alle stazioni di radioamatore di cui all'articolo 143 del medesimo codice nonché l'articolo 9 che disciplina l'autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate;

Visto, in particolare, l'articolo 6, comma 1 del suddetto allegato n.26 nella parte in cui rinvia ad un provvedimento del direttore generale per le attività territoriali la possibilità di rideterminare, sulla base dei criteri e al ricorrere delle condizioni previste nel medesimo comma, le modalità di assegnazione e gestione dei nominativi;

Considerato il decentramento delle competenze agli ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico e la riunificazione nella prossimità territoriale dei processi amministrativi afferenti al settore dei radioamatori, previsto con il decreto 14 gennaio 2020, recante “*Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale*” del Ministero dello sviluppo;

Considerato il passaggio di consegne tra Dgscerp e Dgat ultimato tramite la presa in carico delle istanze, non ancora istruite, per il conseguimento delle autorizzazioni generali per l'istallazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate di cui all'articolo 143 del codice delle comunicazioni elettroniche;

Tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Unione internazionale delle telecomunicazioni (IUT) sull'utilizzo dei nominativi di chiamata nonché della necessità di consentire agli ispettorati territoriali una gestione efficiente e uniforme, per l'intero territorio nazionale, delle richieste di assegnazione dei nominativi di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate;

DECRETA: **Articolo unico.**

1. I nominativi di stazioni ripetitrici di cui all'articolo 143, comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche e all'articolo 9 dell'allegato n.26 al predetto codice sono definiti secondo le modalità di cui all'**Allegato** al presente decreto.

2. L'ispettorato competente per territorio comunica al soggetto autorizzato il nominativo di stazione, formato secondo le modalità di cui al comma 1, così come disciplinato dall'articolo 9 dell'allegato n. 26 al codice delle comunicazioni elettroniche per il conseguimento dell'autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle istanze giacenti, sia quelle per le quali è stata utilizzata la modulistica vigente fino alla data del 21/03/2021, sia quelle presentate dalla data di pubblicazione del decreto 1° marzo 2021 (G.U.n.70 del 22 marzo 2021) che sostituisce l'allegato n. 26 al codice delle comunicazioni elettroniche e la relativa modulistica.

Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.

IL DIRETTORE GENERALE
(Carlo Sappino)